



COMUNE DI ORZIVECCHI

PROVINCIA DI BRESCIA

---

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Approvato con deliberazione C.C. n.17 del 10/03/1999.  
Modificato con deliberazione C.C. n.33 del 21/04/1999.  
Modificato con deliberazione C.C. n. 45 del 29/12/2006.

Pubblicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori quindici giorni dal 30/01/2007 al 13/02/2007 ai sensi dell'art.78 del vigente statuto comunale

## INDICE SISTEMATICO:

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 – Inapplicabilità del canone.
- Art. 3 – Soggetti attivi e passivi.
- Art. 4 – Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto.
- Art. 5 – Cauzione.
- Art. 6 – Revoca, modifica, decadenza, sospensione delle concessioni o autorizzazioni.
- Art. 7– Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.
- Art. 8 – Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione.
- Art. 9 – Determinazione della misura della tariffa base.
- Art. 10 – Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione.
- Art. 11 – Criteri ordinari di determinazione del canone.
- Art. 12 – Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone.
- Art. 14 – Accertamenti, sanzioni e rimborsi.
- Art. 15 – Funzionario responsabile del procedimento.
- Art. 16 – Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
- Art. 17 – Disciplina transitoria.
- Art. 18 – Entrata in vigore.

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

## Art. 1

### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 446/97, stabilisce le modalità di applicazione del canone, avente natura patrimoniale, di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Orzivecchi.
2. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 2, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni da aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere su aree o parcheggi di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversino il centro abitato del Comune.

## Art. 2

### Inapplicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, e simili sporgenze di carattere stabile, nonché per le tende solari a copertura dei balconi.
2. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, le devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali escluse le aree pertinenziali esterne;
- g) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico, culturale e sindacale;
- h) le occupazioni permanenti con passi carrabili;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture private adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- j) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
- k) le occupazioni di particolare pregio artistico, architettonico ed estetico la cui valutazione, ai fini dell'esonero del canone, è rimessa al giudizio della Giunta Comunale;
- l) le occupazioni di pubblico interesse patrocinate dal Comune;
- m) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al d. Lgs. 460/97.

### **Art. 3** **Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, fatte salve le sanzioni di cui all'art. 14.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva relativamente alle occupazioni permanenti, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

### **Art. 4**

#### **Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 1, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. L'istanza, da presentare all'ufficio protocollo del Comune, deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
3. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo dello spazio pubblico:
  - la misura esatta espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
  - la misura del deposito cauzionale, qualora previsto;
  - l'ammontare del canone dovuto.
4. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono, di norma, al funzionario responsabile dell'area Contabile Amministrativa.  
Sono invece di competenza del responsabile dell'area tecnico-manutentiva il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni e autorizzazioni che comportano particolari autorizzazioni o installazioni per essere poste in essere, fra le quali le seguenti:

- a) Occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori di carburanti e simili infissi di carattere stabile;
  - b) Distributori automatici di tabacchi e simili infissi di carattere stabile;
  - c) Occupazioni poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali;
  - d) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con conduttore e cavi;
  - e) Occupazioni temporanee con steccati, ponteggi e simili;
  - f) Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile, diverse dalle precedenti.
5. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio.
6. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.14 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **Art. 5** **Cauzione**

1. L'obbligo della cauzione non sussiste.

## **Art. 6** **Revoca, modifica, decadenza, sospensione delle concessioni o autorizzazioni.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota di canone riferita al periodo successivo a quello in cui ha luogo la revoca stessa.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di subingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è già iniziata, il rimborso del canone corrisposto è limitato al periodo di mancata occupazione.
4. La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso, in particolare per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
  - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione quali la manutenzione, particolari prescrizioni, etc..

5. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
6. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita all'art.13 del presente regolamento comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

### **Art. 7**

#### **Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, né superiore a 29 anni, effettuate anche con manufatti. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per intero;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee ai fini dell'applicazione del canone.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è allegato al presente regolamento come allegato "A".
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso in cui l'occupazione insiste su spazi pubblici di diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa, secondo quanto stabilito all'art.9 del presente regolamento.

### **Art. 8**

#### **Determinazione della superficie per particolari tipologie di occupazione.**

1. A parziale deroga delle disposizioni generali contenute nei precedenti articoli si applicano, per le successive tipologie di occupazione, i seguenti criteri di determinazione delle superfici:
  - a) **OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO**  
Le occupazioni con cavi, condutture, impianti e simili, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari.
  - b) **OCCUPAZIONI CON MEZZI PUBBLICITARI**  
La superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo dell'impianto, si computano i sostegni al suolo.
  - c) **OCCUPAZIONI IN AREE DI PARCHEGGIO**  
Le aree destinate a parcheggio sono individuate dal Piano Urbano del Traffico.

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'Amministrazione (parcometri), la superficie computabile ai fini del canone è quella corrispondente al singolo posto auto. Il valore dell'occupazione è stabilito con apposito provvedimento.

**d) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

La determinazione del canone è fatta in base al numero dei serbatoi e alla loro capacità. Il canone da applicare, per serbatoi di capacità non superiore a 3.000 litri è quello relativo alla categoria delle occupazioni permanenti, adeguato secondo i coefficienti previsti dall'art.10 del presente regolamento. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa di cui sopra va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri eccedenti i primi 3.000.

**e) MERCATI SETTIMANALI**

La superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

**f) SPETTACOLI VIAGGIANTI E MESTIERI GIROVAGHI**

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie computabile ai fini del canone è calcolata in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

**g) IMPALCATURE, CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA**

La superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione al suolo dell'area, ovvero quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Nel caso di impalcature, ponteggi e simili non ancorati direttamente al suolo e che non impediscono il normale transito veicolare o pedonale, la misura della superficie computabile è ridotta del 10%.

Per le occupazioni di durata fino a 15gg. si applica la tariffa intera, per le occupazioni di durata superiore a 15gg. la tariffa è ridotta nella misura del 20% fino a complessivi gg.30 e del 40% oltre i 30gg. complessivi. La tariffa minima è di €.15,50 forfetaria.

**h) OCCUPAZIONI DI SUOLO A SVILUPPO PROGRESSIVO**

E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazione a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione della modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

**i) PASSI CARRAI**

Per i passi carrai l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di non applicare il canone, opportunità questa prevista dall'art. 3 comma 63 punto a) e d) della L.28.12.1995 n.549. La non applicazione della tassa sui passi carrabili ha effetto retroattivo per gli anni nei quali non è stata applicata la rispettiva tassa.

È comunque fatto obbligo a coloro che intendono attivare un passo carraio, di rispettare quanto previsto dal presente regolamento.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

**l) APPARECCHI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE TABACCHI E SIMILI**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata come indicato nel presente regolamento, ai sensi dell'art.54 D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni. Il canone è inoltre graduato in relazione a quanto indicato al successivo art.10.

## **Art. 9**

### **Determinazione della misura della tariffa base.**

#### **1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è di:

I categoria	II categoria
€1,10	€0,80

#### **2. OCCUPAZIONI PERMANENTI**

A) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa minima annua per metri quadrati o per metri lineari (o per mc. in caso di cisterne) è di:

I categoria	II categoria
€18,00	€15,00

## **Art. 10**

### **Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione.**

1. Per coefficiente di valutazione economica dell'occupazione di intende il valore economico derivante dall'attività connessa all'occupazione dell'area, tenuto conto del sacrificio imposto alla collettività. tale coefficiente va moltiplicato per la misura base della tariffa fissata all'art. 9 del presente regolamento.
2. I coefficienti di valutazione sono determinati nella seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili	1,1
Occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica	0,8
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	1,0
Occupazioni di suolo pubblico non previste negli altri punti	1,3
Aree di mercato (solo posteggiatori)	0,5
Distributori di carburante	3,0
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,9
Spazi soprastanti o sottostanti (sottopassi o sovrappassi)	0,7
Chioschi ed edicole	0,7
Impianti pubblicitari	0,2

Parcheggi pubblici (parcometri)	0,7
Parcheggi riservati residenti	2
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1,0
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,3
Altre attività senza finalità economiche	0,6

### **Art. 11**

#### **Criteri ordinari di determinazione del canone.**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

**A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La tariffa base prevista all'art.9 per le varie categorie va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica ricavato dalla tabella al precedente articolo. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari. Le frazioni d'anno sono computate per intero.

**B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art.9 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica ricavato dalla tabella al precedente articolo, per il numero dei metri quadrati o lineari ed infine per il numero dei giorni di occupazione.

### **Art. 12**

#### **Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e simili, la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto canone, in euro 0,77 per utenza. Il numero degli utenze va rilevato al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di euro 516,46 è dovuta complessivamente per la occupazioni di cui al comma 1 realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Con specifiche convenzioni potranno essere previste esenzioni per occupazioni di suolo pubblico relative ad erogazione di servizi per interessi pubblici locali.

### **Art. 13**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone.**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, per la prima annualità, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione ed esplicitato nell'atto di autorizzazione mediante:
  - a) versamento alla tesoreria comunale;
  - b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1, di regola al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.
3. Per le annualità successive il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per importi superiori a €.258,23 il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in 4 rate trimestrali di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, maggiorate degli interessi legali, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza delle rate medesime.
5. Il pagamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 10,33 sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.

#### **Art.14**

#### **Accertamenti, Sanzioni e Rimborsi.**

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite come segue:

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione, redatto da pubblico ufficiale o da addetti del servizio di Polizia Municipale, determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
  - a) Un'indennità per la durata accertata dell'occupazione e nella misura di cui al comma 2 del presente regolamento;
  - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
  - c) Le sanzioni stabilite dagli artt.20 e 21, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285;
2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupante nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 25%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1, ridotta ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 19841 n.689, all'irrogazione della sanzione provvedere il funzionario responsabile del servizio;
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ad a quelle richiamate alla lettera

c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:

- a) Al pagamento dell'indennità;
- b) Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) Al ripristino della sede stradale o delle altre occupazioni regolarmente autorizzate.

### ACCERTAMENTI

1. I funzionari responsabili dei settori di cui al precedente art. 13, commi 1 e 7, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento di ogni importo non versato. La sanzione è ridotta a un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore provvede al pagamento del canone, della sanzione e degli interessi sul canone dovuto.

### SANZIONI

3. Per l'occupazione abusiva si applica, oltre alle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs.285/92, la sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone comunque dovuto, in base al presente regolamento. L'occupazione abusiva deve risultare da specifico verbale di contestazione redatto dal comando di Polizia Municipale.
4. In tutti gli altri casi di canone dovuto ma non versato o versato in ritardo, si applicano gli interessi legali decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza oltre alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
5. Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da €.51,65 a €.258,23 (ex art.12 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche).
6. Per la riscossione coattiva di canone, interessi e sanzione si applica l'art.69 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oppure la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
7. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento semestrale (art.12 D.Lgs. 472/1997).
8. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3, e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

### RIMBORSI

9. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso della somma versata e non dovuta entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
10. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora al tasso legale, a decorrere dalla data del pagamento. Non si procede al rimborso nel caso in cui l'importo non superi la somma €.10,33.

**Art. 15**  
**Funzionario responsabile del procedimento.**

1. Nel caso di gestione diretta, fatto salvo quanto indicato al precedente art.4, il funzionario responsabile del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il Responsabile dell'Area nella quale rientra il servizio in oggetto; tale responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

**Art. 16**  
**Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.**

1. Dal 1 gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del D. Lgs. Indicato al comma 1.

**Art. 17**  
**Disciplina transitoria.**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo. In tale ultimo caso l'ufficio competente emetterà una nuova concessione o autorizzazione.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

**Art. 18**  
**Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

ALLEGATO “A”

**ELENCO VIE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA 1**

Piazza Milano  
Piazza Roma  
Via 1° Maggio  
Via A. Monte  
Via A. Moro  
Via Aldo Moro  
Via Arcobaleno  
Via C. Farina  
Via Caduti del lavoro  
Via Caduti di via Fani  
Via Cesare Battisti  
Via Colombara  
Via Coniolo  
Via Degli Urci  
Via Dei campi  
Via Dei fiori  
Via Del castello  
Via del cimitero  
Via Del molino  
Via Del pendolo  
Via Disciplina  
Via Don A. Piccinelli  
Via Don B. Anni  
Via Don Battista Caffi  
Via Donatori di sangue  
Via E. Fermi  
Via Europa  
Via Fontane  
Via G. Marconi  
Via G. Matteotti  
Via G. Pastori  
Viale Giuseppe Tovini  
Via Galeazzo dagli Orzi  
Via Giardino  
Via Internazionale  
Via Italia  
Via Libertà  
Via Martinengo  
Via Mombelli  
Via Nazario Sauro  
Via Ontini  
Via Pace  
Via Paolo VI  
Via Piave  
Via Regione Lombardia

Via Repubblica  
Via Risorgimento  
Via S. Giulia  
Viale Stazione  
Via Suor Anna Elvira Ossoli  
Via Suor Isidora Solari  
Via Trento  
Via Trieste  
Via Vito Mezzena  
Via Vittorio Veneto  
Via XXV Aprile  
Via Zurlengo

**ELENCO VIE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA 2**

Via del Commercio  
Via dell'artigianato  
Piazzale del lavoro